

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1958

Provvidenze a favore degli assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e dal Ministero della sanità

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge concernente alcune provvidenze a favore degli assistiti dai Consorzi antitubercolari e dal Ministero della sanità, che viene presentato alla vostra benevola attenzione, persegue lo scopo di migliorare le condizioni economiche personali e familiari di tale categoria di assistiti e nel contempo di avvicinare il loro trattamento a quello riservato agli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'unificazione degli Enti assistenziali preposti alla lotta contro la tbc. in Italia e la estensione dell'assicurazione obbligatoria o volontaria al maggior numero di categorie possibile, potrebbero portare in seguito alla naturale eliminazione di ogni differenza di trattamento.

Però oggi, non sussistendo ancora le condizioni obiettive perchè ciò avvenga, si rende necessario perfezionare le provvidenze esistenti essendo esse ancora troppo inadeguate alle reali necessità dei malati di tbc. assistiti dai Consorzi antitubercolari e dal Ministero della sanità.

Perciò, all'articolo 1, si propone di estendere l'assistenza sanitaria ed economica alla

categoria dei sacerdoti e dei chierici dell'Ordine secolare e regolare, benemeriti della società nella loro veste di pubblici ufficiali e di autentici lavoratori al servizio dello Stato e del popolo.

Con l'articolo 2 si propone, per il periodo di ricovero, la corresponsione di un'indennità giornaliera che permetta il soddisfacimento delle esigenze personali dei ricoverati, i quali spesso provengono da famiglie molto indigenti. Poi vi si contempla (articoli 2 e 3) per il periodo successivo alle dimissioni dal luogo di cura, un sussidio post-sanatoriale, la cui misura e durata variano secondo che l'assistito sia capo famiglia o meno, il quale possa permettere la continuazione del regime di super-alimentazione onde la guarigione si consolidi e perduri.

Con gli articoli 4 e 5 il disegno di legge mira ad eliminare certe deficienze delle vigenti disposizioni, che spesso creano situazioni di vero disagio, come, per esempio, la concessione del corredo personale, il pagamento delle spese di viaggio.

Con l'articolo 6, infine, allo scopo di facilitare l'interpretazione delle disposizioni di legge precedenti alla luce degli intendi-

menti sociali che le hanno ispirate, si ribadisce l'obbligo delle case di cura gestite dai Consorzi o dal Ministero della sanità di istituire corsi di riqualificazione, la cui importanza, ai fini del collocamento al lavoro dei dimessi, non va sottovalutata.

Per quanto riguarda la copertura delle spese, che si possono calcolare sui 6 miliardi (cifra suscettibile di notevole contrazione

nei prossimi anni), si consiglia di farvi fronte con eventuali aumenti dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, nonché attraverso l'applicazione di una percentuale sui biglietti d'ingresso agli stabilimenti termali.

Indicate così le fonti di copertura delle spese, si spera che il disegno di legge venga approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assistenza sanitaria ed economica a carico dei Consorzi antitubercolari e del Ministero della sanità viene estesa ai chierici di teologia ed ai sacerdoti secolari e regolari che ne siano esclusi dalle norme contenute nell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657.

Art. 2.

La misura e la durata del sussidio a titolo di assistenza durante il periodo di ricovero in luogo di cura e post-sanatoriale, conferito agli assistiti dai Consorzi antitubercolari e dal Ministero della sanità, vengono stabilite come segue:

lire 100 giornaliera durante il periodo di ricovero;

lire 800 giornaliera ai capi famiglia per due anni;

lire 500 giornaliera per un anno ai non capi famiglia, a titolo di sussidio post-sanatoriale, con decorrenza dal giorno della dimissione dal luogo di cura.

Art. 3.

Il sussidio post-sanatoriale viene corrisposto qualunque sia il motivo delle dimissioni dal luogo di cura, purchè l'assistito

abbia superato un periodo di quindici giorni di ricovero.

Art. 4.

L'assistito ha diritto al corredo personale fornito gratuitamente dagli Enti su menzionati.

Art. 5.

Le spese di viaggio per recarsi al luogo di cura, per trasferimento e per il ritorno a domicilio, sono a carico dei Consorzi o del Ministero della sanità.

Art. 6.

Anche nei confronti delle case di cura gestite o comunque sovvenzionate dai Consorzi o dal Ministero della sanità va applicato l'articolo della legge 14 aprile 1948, n. 538, concernente la istituzione di corsi di riqualificazione nei sanatori con più di 200 posti letto.

Art. 7.

È abrogata ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente.

Art. 8.

Il Ministro della sanità è autorizzato a stanziare nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1959-60 la somma occorrente per l'attuazione della presente legge.